Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to SASIA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna NEGRI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Sampeyre, lì 2 4 SET, 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Maria Donata BUONAMICO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sampeyre, lì 2 4 SET, 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO)

CERTIFICATO DI ESEGU	JIBILITA'
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Sampeyre, lì2 4 SET. 2015 1	- del D.Lgs. 267/2000)
TO BINGS	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO)

· ·		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'		
Divenuta esecutiva in data		
perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 – del D.Lgs. 267/2000)		
Sampeyre, lì		
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO)		



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020 Provincia di Cuneo Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **AGOSTO** alle ore **18:00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
1)	SASIA Roberto	- Sindaco	Sì	
2)	CORASANITI Maria	- Consigliere		Sì
3)	SODANO Giovanni	- Vicesindaco	Sì	
4)	BARRA Walter	- Consigliere	Sì	
5)	GARNERO Franco Giovanni	- "		Sì
6)	MARTINO Adriano	- "	Sì	
7)	GARZINO Damiano	- "	Sì	
8)	BARALIS Renato	- "	Sì	
9)	GARZINO Simona	- "	Sì	
10)	MARZANATI Mauro	_ "		Sì

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Anna NEGRI che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

D.C.C. N. 17 DEL 31/08/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

A Relazione del Responsabile dei Tributi;

Dato atto che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

- uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile;
- l'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Dato atto, inoltre, che:

- sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone:
- 1) dell'I.M.U., come per l'anno precedente dovuta dal possessore dell'immobile ma con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'abitazione principale e comprese le pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell'esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato;
- 2) della TA.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo compresa l'abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l'I.M.U. Il relativo gettito è interamente di competenza del comune ed è destinato al finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione strade, giardini. Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l'ammontare della TASI che viene posto a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario.
- 3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I.
- il valore catastale ai fini I.M.U. e T.A.S.I. è costituito dalla rendita iscritta a catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (Esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
- per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 25% e moltiplicata per i seguenti coefficenti:
- 75 per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola:
- 135 per i terreni posseduti da proprietari non iscritti nella previdenza agricola;
- il gettito T.A.S.I. è interamente di competenza dei comuni.
- la base imponibile della TA.S.I., come già indicata, è la medesima prevista per l'I.M.U.
- l'aliquota base della TA.S.l. è pari all'1 per mille e si applica a tutti i fabbricati compreso le abitazioni principali, ai fabbricati rurali strumentali e alle aree fabbricabili.
- la somma delle aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'I.M.U. al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in ragione alle diverse tipologie di immobili e il 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;
- come per l'anno 2014, anche per il corrente anno 2015 l'aliquota massima della TA.S.I. non può comunque eccedere il 2,5
 per mille e per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota è fissata all'1 per mille;
- come per l'anno 2014, anche per il corrente anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti del 10,60 e del 2,5 per mille per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelle determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Visto il Regolamento I.U.C. adottato nella seduta del 28/08/2014 con Deliberazione n. 32 e successivamente modificato nella seduta odierna con Deliberazione N. 15;

Dato atto che con il presente provvedimento si determinano le sole aliquote TA.S.I. per l'anno 2015 e contestualmente si deliberano le scadenze di versamento delle due rate;

Visto l'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto alcune modifiche al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), nel senso di estendere all'esercizio 2015 la disciplina relativa alle aliquote della Tasi, in particolare confermando gli ulteriori incrementi introdotti dall'art. 1 lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n. 68;

Udita la proposta di confermare la TA.S.I. per l'anno 2015 con aliquota unica nella seguente misura: 1,5 per mille;

Viste le scadenze di cui all'art. 1 comma 688 della Legge 27/12/2013 n. 147;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/05/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015), il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato – Area Tecnica-Tributi - ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi del'art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante, al contempo, ai sensi del'art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto;

Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la premessa narrativa e di confermare la componente TASI per il Comune di Sampeyre nella seguente misura per l'anno 2015: aliquota unica del **1,5 per mille**.
- 2) di confermare per l'anno 2015 la detrazione di € 50,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;
- 3) di dare atto che, nella determinazione delle aliquote per la TASI, ci si è avvalsi della facoltà concessa dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità), come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 02/05/2014, confermata per l'anno 2015 dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015);
- 4) di dare atto che l'aliquota TASI decorre dal 1° gennaio 2015;
- 5) di prendere atto che, in osservanza all'art. 1 c. 688 della L. 27.12.2013 n. 147 e s.m.i., per la predetta componente le scadenze per il corrente anno risultano essere:
 - 16 GIUGNO 2015
 - 16 DICEMBRE 2015.
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.lgs. n. 360/1998.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione; Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esequibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.